



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: AREA SPORT E AREA MANUTENZIONE

SERVIZIO: GESTIONI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI E TECNICO PATRIMONIO

ASSESSORATO: ALLO SPORT E ASSESSORATO AL PATRIMONIO

SG: 594 del 21/12/2021

DGC: 641 del 20/12/2021

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 9

del 20/12/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 570

OGGETTO: Gestione Ippodromo di Agnano - Approvazione della proposta di rimodulazione del rapporto di concessione in essere, ex art. 216, comma 2 del decreto - legge n. 34/2020, con la Ippodromi Partenopei s.r.l..

Il giorno 21/12/2021, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Segretario della Giunta comunale

IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Di Dio)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta degli Assessori allo Sport, Emanuela FERRANTE e al Patrimonio Pier Paolo BARETTA

PREMESSO CHE

- il Comune di Napoli è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Ippodromo di Agnano", ubicato in via Raffaele Ruggiero s.n.c., rappresentato al n.c.e.u. del Comune di Napoli alla sez. urb. chi, foglio 3, particelle da 70 a 120, ed occupa un'area di complessivi 47 ettari circa;
- l'impianto dispone di due accessi separati: il primo al civico n. 2 di Via R. Ruggiero, costituente l'accesso di servizio per gli operatori e le maestranze, il secondo dall'area pubblica comunale di Via Agnano agli Astroni, destinata a parcheggio, mediante la quale si accede alla zona visitatori con le tribune e le attività commerciali;
- lo stesso, recintato da un muro in tufo di altezza media 4 metri, comprende le piste per le corse e vari manufatti edilizi con diverse destinazioni: box per cavalli, uffici, box scommesse, tribune, bouvette, bar, ristoranti. La tipologia costruttiva di tali manufatti è varia, del tipo con strutture portanti in calcestruzzo armato oppure in muratura. Risultano presenti, inoltre, costruzioni modulari realizzate in pannelli di legno;
- l'Ippodromo negli ultimi anni è stato oggetto di diverse manutenzioni straordinarie che hanno riguardato principalmente le tribune, i ristoranti, i bar e tutte le piste.

CONSIDERATO CHE

- con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi n. 4 del 27 marzo 2019, con cui è stato approvato il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto relativi alla procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, per 2 anni, del servizio di gestione dell'impianto ippico "Ippodromo di Agnano", con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché oneri di progettazione;
- a seguito della procedura di gara è risultata aggiudicataria della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento la società "Ippodromi Partenopei s.r.l.";
- con disposizione dirigenziale n. 2 del 31.12.2019 è stata disposta l'esecuzione anticipata, ex art. 32, c. 8 D.Lgs. n. 50/2016, del contratto di affidamento, giusta determina dirigenziale n. 3 del 20.11.2019, dell'impianto Ippico "Ippodromo di Agnano".

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- in data 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato d'emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus (*tuttora sussistente*), a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- molteplici sono state le circolari e direttive del Ministero della Salute e del Ministro della Pubblica Amministrazione nell'ambito di una programmata attuazione delle strategie dirette ad assicurare una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;
- con DPCM del 09 marzo 2020 sono stati sospesi, tra gli altri, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per gli impianti sportivi è stato previsto l'utilizzo, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

3

professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, consentendo esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

- con DPCM del 01.04.2020 è stata stabilita, tra le altre, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- con DPCM del 10.04.2020 all'art. 1, lett. g) è stata confermata la sospensione di cui al precedente punto fino alla data del 03.05.2020;
- con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 216, comma 2, è stato, tra l'altro, disposto che: *«In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto di concessione. ...».*


RILEVATO CHE

- con note acquisite al protocollo PG/2021/792368 del 03.11.2021, PG/2021/825080 del 16.11.2021 e PG/2021/910751 del 20.12.2021, la Ippodromi Partenopei s.r.l., nell'inoltare l'addendum e le integrazioni del medesimo al Piano economico finanziario per l'affidamento in concessione dell'Ippodromo di Agnano, nonché il Bilancio di esercizio 2020 e il Bilancio forecast 2021, ha richiesto, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, la rimodulazione del rapporto di concessione in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche mediante la proroga dell'attuale durata del rapporto concessorio.

RILEVATO CHE

- a seguito di valutazione delle motivazioni addotte nei sopracitati documenti finanziari prodotti dalla ridetta Società, dall'analisi dei dati prospettici in essi contenuti, sussistono le condizioni di cui alla

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



richiamata normativa di settore (D.L. n. 34/2020).

RITENUTO

- di dover confermare il valore della concessione, stimato dalla stazione appaltante in sede di gara, in € 8.000.000,00, anche per la durata della proroga biennale;
- di poter accogliere la richiesta di rimodulazione del rapporto di concessione in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, nei modi di seguito indicati:
 - concedere alla Ippodromi Partenopei s.r.l. una proroga di mesi 24 dell'attuale durata del predetto contratto e, dunque, con scadenza al 31.12.2023;
 - la Ippodromi Partenopei s.r.l. dovrà soddisfare il pagamento dei canoni mensili relativi al citato periodo di proroga, quantificati in sede di aggiudicazione di gara in € 12.050,00/mese, nonché quelli relativi al biennio pregresso, di pari importo, non versati a causa dei ridetti squilibri finanziari dettati dalla situazione pandemica ancora in corso, a far data da gennaio 2022 e fino a dicembre 2023, per un totale di € 24.100,00 mensili. L'importo complessivo di € 578.400,00 ($€ 24.100,00 \times 24$) dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;
 - la medesima Società dovrà, inoltre, effettuare lavori per complessivi € 468.725,00 (*escluso IVA*), di cui € 341.282,26 già approvati nella stesura di progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 12.03.2021 (*relativi alle annualità 2020/2021*) e, previa condivisione con i competenti Servizi comunali (*Tecnico Patrimonio e Tecnico Impianti Sportivi*) e successiva approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale, di un'ulteriore quota di almeno € 127.442,74 (*escluso IVA*). L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 468.725,00 (*escluso IVA*), dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;
 - tutti i lavori di cui sopra dovranno essere conclusi entro 18 mesi dall'avvio della proroga della concessione.

RITENUTO, ALTRESÌ,

- di addivenire, presso la Direzione Generale, alla costituzione di un tavolo tecnico-amministrativo che preveda la presenza dei Servizi Gestione Grandi Impianti Sportivi, Demanio e Patrimonio e Tecnico Patrimonio, allo scopo di determinare, sulla scorta delle rispettive ed acquisite competenze e conoscenze, le debenze relative alle pregresse concessioni, di rapportarle ai lavori eseguiti nel corso degli anni dal Concessionario e di assumere ogni conseguenziale determinazione.

VERIFICATA

- l'assenza di segnalazioni che impedirebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto di interessi di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 13 comma 1, lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema di controlli Interni approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- che l'approvazione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

RITENUTO che, per quanto sopra evidenziato, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2000, per cui è necessario con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

6

VISTO l'art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

Il Dirigente del Servizio
Tecnico Patrimonio
ing. Francesco Cuccari

Il Dirigente del Servizio
Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Di approvare, in accoglimento a precipua richiesta operata dalla Ippodromi Partenopei s.r.l., ex art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, la rimodulazione del rapporto di concessione in essere dell'impianto ippico "Ippodromo di Agnano", mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga dell'attuale durata del contratto.
2. La rimodulazione del rapporto concessorio di cui al precedente punto deve prevedere:
 - o la concessione alla Ippodromi Partenopei s.r.l. di una proroga di mesi 24 dell'attuale durata del rapporto concessorio in essere e, dunque, al 31.12.2023;
 - o il soddisfacimento, da parte della Ippodromi Partenopei s.r.l., del pagamento dei canoni mensili relativi al citato periodo di proroga, quantificati in sede di aggiudicazione di gara in € 12.050,00/mese, nonché quelli relativi al biennio pregresso, di pari importo, non versati a causa dei ridetti squilibri finanziari dettati dalla situazione pandemica (*ancora in corso*), a far data da gennaio 2022 e fino a dicembre 2023, per un importo totale di € 24.100,00 mensili. L'importo complessivo di € 578.400,00 (*€ 24.100,00x24*) dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;
 - o che la stessa Società dovrà, inoltre, effettuare lavori per complessivi € 468.725,00 (*escluso IVA*), di cui € 341.282,26 già approvati nella stesura di progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 12.03.2021 (*relativi alle annualità 2020/2021*) e, previa condivisione con i competenti Servizi comunali (*Tecnico Patrimonio e Tecnico Impianti Sportivi*) e successiva approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale, di un'ulteriore quota di almeno € 127.442,74 (*escluso IVA*). L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 468.725,00 (*escluso IVA*), dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;
 - o che tutti i lavori di cui sopra dovranno, comunque, essere conclusi entro 18 mesi dall'avvio della proroga della concessione.
3. Di confermare, relativamente alla durata della proroga biennale, il valore della concessione in ulteriori € 8.000.000,00 (*importo stimato dalla stazione appaltante in sede di gara per il biennio di originaria durata*).
4. Di addivenire, presso la Direzione Generale, alla costituzione di un tavolo tecnico-amministrativo che preveda la presenza dei Servizi Gestione Grandi Impianti Sportivi, Demanio e Patrimonio e Tecnico Patrimonio, allo scopo di determinare, sulla scorta delle rispettive ed acquisite competenze e conoscenze, le debenze relative alle pregresse concessioni, di rapportarle ai lavori eseguiti nel corso degli anni dal Concessionario e di assumere ogni conseguenziale determinazione.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



5. Di demandare, per quanto di competenza ai Servizi Gestione Grandi Impianti Sportivi, Tecnico Patrimonio e CUAG la redazione dei successivi atti.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato.

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
ing. Francesco Cuccari

Il Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

visto: Il Responsabile dell'Area Manutenzione
arch. Alfonso Ghezzi

visto: La Responsabile dell'Area Sport
dott.ssa Gerarda Vaccaro

L'Assessore al Patrimonio
dott. Pier Paolo Baretta

L'Assessore allo Sport
dott.ssa Emanuela Ferrante

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL 20/12/2021, AVENTE AD OGGETTO: Gestione Ippodromo di Agnano – Approvazione della proposta di rimodulazione del rapporto di concessione in essere, ex art. 216, comma 2 del decreto-legge n. 34/2020, con la Ippodromi Partenopei s.r.l.

I dirigenti del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e del Servizio Tecnico Patrimonio esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 all'art. 216, comma 2, in tema di impianti sportivi, dispone che *"In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto"*. La norma testé riportata lascia trasparire la volontà del legislatore circa la necessità di un intervento di riequilibrio delle condizioni contrattuali, in ragione della prolungata sospensione delle attività sportive, nonché delle mutate modalità di svolgimento delle stesse. È espressamente previsto, infatti, che le parti possano concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere, anche mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. Circostanza quest'ultima particolarmente calzante per la fattispecie prospettata in ordine alla concessione d'uso dell'impianto ippico in esame, prevedente sia una quota quale corrispettivo del canone mensile che una predeterminata quota relativa ad investimenti strutturali meglio definiti quali opere di riqualificazione ed adeguamento normativo della struttura sportiva comunale, e che evidentemente si ritrovano, nel periodo pandemico e post pandemico, in un diverso contesto socio-economico da quello preventivato.

La pandemia ha, infatti, determinato evidenti e gravi crisi socioeconomiche sia a livello internazionale che nazionale. In particolare, in Italia, per taluni sistemi locali, come ad esempio quelli operanti nel Mezzogiorno e/o per alcuni settori produttivi fortemente condizionati dalle chiusure (*ad es. turismo-sport-servizi in genere*), i ridetti effetti negativi sono stati devastanti, in quanto gli impatti sociali ed economici della crisi si sono estesi via via a segmenti sempre più ampi del tessuto produttivo per effetto del progressivo inasprimento delle misure introdotte per contenere l'emergenza epidemiologica.

Lo shock congiunto di domanda (*manca di clientela*) ed offerta (*riduzione della capacità produttiva indotta dalle misure di contenimento*) si è così propagato trasversalmente a settori, territori, imprese e lavoratori. La straordinarietà della dimensione dei blocchi produttivi è evidente dal numero di unità locali «ferme» nel primo lockdown: quasi 6 su 10 (*escludendo i settori dell'agricoltura e delle attività finanziarie e assicurative, e la Pubblica Amministrazione*).

A livello territoriale, il blocco iniziale ha interessato maggiormente le regioni del Nord in termini di valore aggiunto (49,1%, quasi 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). Passata la fase iniziale, l'impatto è stato invece più omogeneo in termini di occupati e fatturato tra Nord e Mezzogiorno, mentre in termini di unità locali, le differenze territoriali si ribaltano.

Data la natura pandemica della crisi, con i successivi interventi per salvaguardare la salute pubblica durante e dopo la fase di *lockdown* e con le conseguenze sul commercio internazionale, gli effetti economici risultano comunque differenziati a seconda del settore in cui opera l'impresa.

Secondo CERVED nello studio per ANCI, redatto ad inizio pandemia, sono almeno una decina i settori con previsione di maggiore contrazione di fatturato nel 2020 (*rispetto al 2019*) ed in particolare:

1) ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA- IMPIANTI SPORTIVI-DISCOTECHE	-80,0%
2) TRASPORTI AEREI DI PASSEGGERI	-60,8%
3) GESTIONE AEROPORTI	-56,7%
4) AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR	-55,0%
5) ALBERGHI	-52,9%
6) TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	-52,5%
7) ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI	-50,4%
8) RISTORAZIONE	-50,3%
9) TAXI E NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	-50,0%
10) GESTIONE PARCHEGGI	-50,0%

Come si nota le strutture sportive, unitamente alle attività di proiezioni cinematografiche e discoteche, sono tra quelle che, più di ogni altra, hanno subito gli effetti negativi generati dalla pandemia.

La Ippodromi Partenopei s.r.l., in data 03.11.2021, ha presentato un'istanza, ex art. 216, co. 2, del decreto-legge n. 34/2020 (PG/2021/792368), di rimodulazione del rapporto di concessione in essere, con allegato aggiornamento al piano economico finanziario presentato in sede di aggiudicazione di gara.

Successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questa Amministrazione, in data 16.11.2021 ha ribadito la predetta richiesta, ex art. 216, co. 2, del decreto-legge n. 34/2020, con nota PG/2021/825080, richiedendo sia una proroga della durata del rapporto concessorio, che una revisione delle condizioni economiche pattuite, per l'insostenibilità del piano di realizzazione delle opere così come programmato in sede di aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'impianto sportivo in esame. Il soggetto concessionario ha, peraltro, presentato, unitamente alla predetta istanza, sia un addendum all'aggiornamento al precedente piano economico finanziario per l'affidamento in concessione dell'Ippodromo, che il Bilancio di esercizio al 31.12.2020. Quest'ultimo riporta un valore della produzione pari ad € 4.115.528,00 e, avendo rilevato sui dati prospettici dei ricavi relativi al biennio oggetto di proroga un margine di incertezza, si ritiene di dover prudenzialmente confermare il valore della concessione, stimato dalla stazione appaltante in sede di gara, in € 8.000.000,00, anche per la durata della proroga biennale.

Dall'analisi del Bilancio di esercizio di cui sopra e dalle previsioni formulate in relazione ai ridetti prescritti maggiori investimenti emerge quanto segue.

Sebbene il Bilancio consuntivo 2020 presenti un utile di € 19.396,00, tale importo è scaturito anche grazie alla mancata esecuzione dei lavori programmati che, invece, se realizzati, avrebbero determinato, nell'ipotesi di svolgimento degli stessi al 50% per anno (*presupponendo quindi la seconda metà di interventi al secondo anno, cioè nel 2021*), una perdita netta di € **151.000,00**, indipendentemente dai relativi effetti fiscali. Per l'anno 2021 in assenza di un bilancio consuntivo al 31.12, la proiezione che si ricava dal Bilancio forecast (*che, come da dichiarazione della Società trasmessa il 20.12.2021 con nota ns. PG/2012/910751, potrà subire variazioni correlate alle attività in corso di esercizio 2021 e alle valutazioni previste dal dettato normativo oltre che dai principi contabili influenzati dalle condizioni oggettive dell'impresa*) mostra un risultato di esercizio con una perdita di € 30.075,00. Tale perdita non tiene anch'essa conto della mancata esecuzione dei lavori programmati per l'annualità di riferimento e, dunque, in maniera empirica si può quantificare per l'anno 2021 una perdita complessiva di circa € **200.000,00**, sempre indipendentemente dai relativi effetti fiscali. Per gli anni futuri 2022 e 2023, nell'ipotesi della richiesta concessione di proroga biennale, fermo restando l'esecuzione dei ridetti programmati lavori di riqualificazione (*circa € 340.000,00*), il piano economico, così come integrato, prospetta per il primo anno (*P1 - anno 2022*) una perdita di circa € **167.000,00**, mentre per il secondo (*P2 - anno 2023*) una perdita di circa € **108.000,00**.

Nel rispetto del dettato normativo che, pur nella revisione delle pattuite condizioni di equilibrio economico, **stabilisce la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico**, si ritiene che l'Amministrazione comunale possa, comunque, sostenere il mondo dello sport e, nella fattispecie, quello dell'ippica, concedendo, oltre alla richiesta proroga della durata del contratto, una riduzione del solo carico degli investimenti da realizzare (*lavori da eseguire*) e confermando a carico del concessionario l'onere del pagamento dei canoni mensili, così come quantificato in sede di aggiudicazione di gara.

Assumendo quale base di riferimento, per la riduzione del carico di investimenti, il valore medio delle perdite previste dal concessionario negli anni comunicati 2020, 2021, 2022 e 2023, che fondamentalmente si riassume nell'importo di circa € **156.500,00** [(151.000,00 per il 2020+200.000,00 per il 2021+167.000,00 per il 2022+108.000,00 per il 2023)/4] (*cifra, comunque, inferiore alla quota annua di lavori da sostenere*), si può quantificare la riduzione del carico di investimenti da parte del concessionario, nella considerazione della diversa redditività dell'impianto durante e post-pandemia. In concreto, nella considerazione del fatto che i valori assunti derivano anche da analisi prospettiche, l'importo complessivo dei lavori da eseguire da parte del concessionario, fino alla data della scadenza della concessione, se prorogata al 31.12.2023, è stato calcolato applicando delle percentuali di abbattimento agli investimenti programmati, rettificati, come detto, in maniera prudenziale al minor valore determinato dalla media delle perdite relazionate così come sopra calcolato, in quanto la parte residuale di investimento ($170.000,00 - 156.500,00 = € 13.500,00$) nella gestione prospettata non genera perdita e può essere finanziata più agevolmente dall'impresa e, dunque, appare opportuno escluderla dalla procedura di abbattimento dell'importo dei lavori da eseguire.

In tale ottica lo schema sopra prospettato quantifica, a carico della Ippodromi Partenopei s.r.l., l'importo complessivo dei lavori da eseguire fino alla data della scadenza della concessione in € **468.725,00**, nel modo seguente:

Annualità	Importo iniziale dei lavori	Importo mediato perdite (sottratto dei lavori autofinanziati)	Coefficiente abbattimento (sull'importo mediato delle perdite)	Importo abbattuto (minore onere a carico del concessionario)	Onere finale a carico del concessionario
2020	170.000,00 €	156.500,00 €	45%	70.425,00 €	99.575,00 €
2021	170.000,00 €	156.500,00 €	35%	54.775,00 €	115.225,00 €
2022	170.000,00 €	156.500,00 €	30%	46.950,00 €	123.050,00 €
2023	170.000,00 €	156.500,00 €	25%	39.125,00 €	130.875,00 €
Totale					468.725,00 €

Nell'ipotesi, dunque, di concessione prorogata al 31.12.2023, la Ippodromi Partenopei s.r.l., oltre a soddisfare il pagamento dei canoni relativi al citato periodo di proroga, come quantificati in

sede di aggiudicazione di gara in € 12.050,00, nonché quelli relativi al biennio pregresso, di pari importo, non versati a causa dei ridetti squilibri finanziari dettati dalla situazione pandemica (*ancora in corso*), per un importo totale di € 24.100,00 mensili, dovrà effettuare lavori complessivi per € 468.725,00 (*escluso IVA*), di cui € 341.282,26 già approvati nella stesura di progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale relativi alla concessione 2020/2021 e la residuale quota di € 127.442,74 per il biennio di proroga, previa condivisione con i competenti Servizi comunali (*Tecnico Patrimonio e Tecnico Impianti Sportivi*) e successiva approvazione da parte dell'organo giuntale del progetto definitivo-esecutivo. Tutti i predetti lavori che devono essere conclusi entro 18 mesi dall'avvio della proroga della concessione.

Per tutto quanto suesposto, si esprime **parere favorevole**.

Addì,

IL DIRIGENTE

..... *[Signature]*

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ..20/12/2021..... e protocollata con il n. DGE/2021/644.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
..... *per me allegato*

Addì, 21/12/2021

IL RAGIONIERE GENERALE

..... *[Signature]*

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta di delibera prot. n. 8 del 15.12.2021 DGC /2021/641 del 20.12.2021 Servizio Gestione
Grandi Impianti Sportivi e Servizio Tecnico Patrimonio**

La presente proposta approva la rimodulazione del rapporto di concessione in essere con la Ippodromi Partenopei s.r.l., ex art. 216 comma 2 del decreto legge 34/2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario anche attraverso proroga del rapporto concessorio di due anni.

La concessione oggetto di proroga concerne lavori per il biennio 2020 -2021 quantificati in € 340.000,00 oltre IVA e canoni da versare per lo stesso periodo pari ad € 289.200,00 oltre IVA, che trovano imputazione al Cap. 2705 cod Bil 3.01.03.02.002 RP 2020 e sull'esercizio 2021. Da quanto riportato nel provvedimento, nel 2020/2021 i lavori non sono stati effettuati, né risulta versato il canone.

La proroga oggetto della proposta prevede il mantenimento del canone ad € 12.050,00 oltre IVA con un versamento mensile di € 24.100,00 oltre IVA, comprensivo dei canoni maturati negli anni pregressi e un totale di lavori, a fronte del complessivo periodo 2020 -2023, rideterminato in € 468.725,00 oltre IVA, lavori da eseguire entro 18 mesi dall'avvio della proroga; tale valore delle opere comporta una riduzione delle stesse, rispetto a quelle previste dalla originaria concessione in 340.000,00 biennali, di € 211.275,00 ($\text{€ } 340.000,00 \times 2 = \text{€ } 680.000,00 - \text{€ } 468.725,00$). La riduzione degli investimenti a carico del concessionario è stata determinata, come attestato nel parere di regolarità tecnica, sulla base dei valori economici individuati determinando l'importo mediato delle perdite e su questo calcolata la percentuale di abbattimento che viene sottratta all'importo iniziale dei lavori.

Tanto premesso

Vista la normativa di cui al decreto legge 34/2020, art. 216 comma 2, *che prevede che le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.* *La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.*

Visto che i dirigenti competenti hanno verificato la legittimità della rimodulazione del rapporto di concessione nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 216 del decreto legge 34/2020, avendo verificato i documenti finanziari presentati dalla Ippodromi Partenopei srl.

Dato atto che, ai sensi del Principio Contabile 4.2 punto 3.5, *"La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali"*.

Pertanto, dopo aver provveduto alla cancellazione dei residui attivi in conto esercizi 2020 e 2021 in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2021, nel Bilancio 2022-2024 dovrà essere iscritta, in


AR
ciascuna annualità 2022 e 2023, l'entrata di € 144.600,00 oltre IVA (€ 12.050,00 oltre IVA per 12 mesi) più ulteriore entrata di € 144.600,00 oltre IVA derivante dalla rateizzazione concessa in sede di proroga, per un totale nel biennio di € 578.400 oltre IVA.

Nelle stesse annualità, dovrà essere iscritta la spesa per i lavori sulla base del progetto totale di € 468.725,00 oltre IVA da imputare agli anni 2022 e 2023 in base all'esigibilità derivante dal cronoprogramma dei lavori.

Lo stesso valore dovrà essere iscritto in entrata, con la stessa esigibilità delle spese, ai fini delle relative regolarizzazioni contabili, che dovranno essere eseguite dal dirigente competente nel rispetto del Principio Contabile 4.2 punto 1.

Relativamente alla proposta di istituire un tavolo tecnico-amministrativo per la determinazione delle debenze di Ippodromi Partenopei srl, relative a pregresse concessioni, si raccomanda di procedere con ogni urgenza a tutela degli interessi patrimoniali e finanziari del Comune.

Con le raccomandazioni e precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo


13

Osservazioni del Segretario Generale

Si propone di *approvare*, in accoglimento della richiesta formulata da Ippodromi Partenopei s.r.l., ex art. 216, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, *“la rimodulazione del rapporto di concessione in essere dell'impianto ippico “Ippodromo di Agnano”, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga dell'attuale durata del contratto”*.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, è *“Favorevole”*. I dirigenti che firmano l'atto, dopo una descrizione particolareggiata del contesto di crisi socio-economica indotta dalla pandemia, hanno svolto un'analisi della proposta di rimodulazione del rapporto di concessione avanzata da Ippodromi Partenopei s.r.l., mettendo a confronto i dati economici (lavori da eseguire fino alla scadenza della concessione e canoni concessori) e giungendo ad una valutazione prospettica favorevole, nella permanenza del rischio in capo all'operatore economico.


Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, è, del pari, *“Favorevole”*. Il Ragioniere Generale detta, in particolare, precisazioni in ordine alle scritture contabili conseguenziali all'approvazione della proposta. Raccomanda, infine, *urgenza a tutela degli interessi patrimoniali e finanziari del Comune* relativamente alla istituzione di un tavolo tecnico-amministrativo per la determinazione delle debenze di Ippodromi Partenopei s.r.l.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, risulta che il presupposto giuridico della proposta è nell'art. 216, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale norma, infatti, consente, su richiesta del concessionario, *“la revisione dei rapporti (di concessione di impianti sportivi) in essere [...] mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati [...]”*.

Si rileva, con riferimento all'importo del canone di concessione e, in generale, alle rimodulate condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione, che la valutazione della congruità dello stesso, sulla base dei parametri indicati nella parte narrativa dell'atto, compete alla dirigenza, cui spetta, altresì, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo da porre in essere in attuazione del provvedimento *de quo*, ivi compresa la vigilanza sui lavori di manutenzione straordinaria che dovranno essere posti in essere dalla Ippodromi Partenopei s.r.l., come individuati e descritti, anche dal punto di vista economico, nella relazione tecnica.

Richiamando il parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.



Monica Cinque



Deliberazione di G. C. n.570... del 22.12.21... composta da n.14... pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Burras, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- Q ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....